

Dimaro, .....

Prot. n.

OGGETTO: Avviso di asta pubblica per la concessione in gestione della pista di pattinaggio artificiale in piazza Belvedere di Folgarida di proprietà del Comune di Dimaro-Folgarida, ex L.P. 19.07.1990 n. 23. e s.m., e relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

**L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 12.00 in apposita sala di questa Residenza comunale, si addiverrà ad un pubblico incanto ex art. 19 della L.P. 23/90, per la concessione in gestione della pista di pattinaggio artificiale in piazza Belvedere di Folgarida di proprietà del Comune di Dimaro Folgarida.** L'oggetto della concessione riguarderà la gestione della pista di pattinaggio artificiale sita nel comune di Dimaro-Folgarida. La pista di pattinaggio artificiale sarà data in concessione con l'impianto elettrico necessari per il funzionamento della pista e delle strutture fisse collegate.

Le condizioni alle quali si formalizzerà l'affidamento in gestione in oggetto saranno quelle risultanti dall'accluso schema contrattuale, con l'avvertenza che la durata del contratto sarà di anni 3 (tre) a partire dal perfezionamento del contratto.

#### CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il corretto funzionamento e la gestione tecnica ed organizzativa della pista di pattinaggio artificiale comprenderanno le seguenti attività:

- noleggio pattini ;
- attrezzature necessarie per la manutenzione dei pattini (affilalame ecc.)
- mantenimento della pista di pattinaggio;
- manutenzione ordinaria della stessa;
- gestione di tutti gli impianti tecnologici (es. d'illuminazione, di amplificazione sonora, ecc.);
- distribuzione dei pattini con relativa gestione della cassa per la vendita dei biglietti.

2. Il Concessionario dovrà, inoltre, svolgere le seguenti attività necessarie alla conduzione ed alla manutenzione della struttura:

- ordinaria manutenzione e organizzazione logistica degli spazi in base alle esigenze di servizio;
- apertura, chiusura, approntamento e custodia durante le ore di utilizzo con la costante presenza di almeno uno rappresentante del Concessionario;
- pulizia e riordino della pista e delle aree adiacenti;
- regolare sgombero neve nelle aree adiacenti alla pista, con smaltimento degli accumuli;
- manutenzione ordinaria delle strutture, impianti, attrezzature e recinzioni oggetto del servizio.

3. Il Concessionario esegue in proprio il servizio oggetto di concessione, salvo quanto previsto per quanto attiene alla possibilità di avvalersi di terzi nella vendita di biglietti e noleggio pattini.

4. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile, unitamente ai terzi, nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione delle suddette prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa.

#### D – ADEMPIMENTI RECIPROCI

1. Il concessionario si obbliga a tenere aperta la pista di pattinaggio dal 23/12 fino alla data di chiusura degli Impianti da sci. Il Comune si riserva l'utilizzo della pista per il restante periodo dell'anno, resta comunque facoltà del Comune permettere l'apertura per la stagione estiva
2. In caso di condizioni meteo favorevoli il Concessionario, previo consenso dell'Amministrazione potrà anticipare e/o prolungare il periodo di apertura.
3. In caso di avverse e persistenti condizioni meteo, il concessionario, previo consenso dell'Amministrazione, potrà chiudere anticipatamente l'impianto.
4. Nell'ambito del periodo di concessione dell'area, l'impianto dovrà rimanere aperto quotidianamente a meno di avverse condizioni del tempo.
5. L'Amministrazione si impegna in considerazione dell'interesse creativo e ludico-sportivo della città a garantire lo smaltimento dei rifiuti.
6. Il Concessionario si impegna a collaborare con le associazioni sportive locali che in accordo con l'Amministrazione comunale intendano promuovere presso i giovani la pratica delle discipline dello sport su ghiaccio.
7. Nel caso di impossibilità d'utilizzo della pista di pattinaggio per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale o cause di forza maggiore, nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale.

#### APERTURA E PREZZI

1. L'orario minimo di apertura dell'impianto è concordato con il Concedente
  2. Il prezzo del noleggio dei pattini e dell'entrata è concordato con il Concedente
- E' fatta salva la possibilità per il gestore di applicare delle tariffe agevolate in particolare per scolaresche e famiglie numerose.
- Fermo quanto sopra, i residenti del comune di Dimaro Folgarida hanno diritto ad uno sconto pari al 30%.
3. Il numero massimo di persone che possono accedere alla pista, per ciascun turno, non potrà eccedere il numero massimo possibile nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dall'art. 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931): n. 36.
  4. Il concessionario dovrà inoltre garantire il rispetto della normativa anti-Covid.
  4. I turni per consentire la rotazione delle persone che accedono alla pista non potranno in ogni caso essere inferiori a 1 ora e 30 minuti.
  5. I corrispettivi derivanti dai biglietti di ingresso, comprendenti anche l'eventuale noleggio dei pattini, saranno incassati dal Concessionario.
  6. E' facoltà del concessionario prevedere eventuali intrattenimenti e attività di animazione o quant'altro ritenga utile per creare delle attività di richiamo.

#### DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario sarà comunque totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione alle prestazioni espletate, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento del contratto, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
2. A tale scopo il Concessionario sarà tenuto, prima della stipula del contratto e comunque prima di intraprendere l'esecuzione dello stesso, a dimostrare di essere in possesso di idonea assicurazione a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi, compresa l'Amministrazione Comunale, nell'esecuzione del servizio che dovrà contenere al minimo:

- Massimale minimo R.C.T. di euro 5.000.000,00 unico per sinistro e per anno, per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, per danni a cose anche appartenenti a più persone;
  - Massimale minimo R.C.O. di Euro 5.000.000,00 unico.
3. L'esistenza di tale polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.

#### CONTRATTO DI CONCESSIONE E CAUZIONE

1. La stipula del contratto avverrà con scrittura privata.
2. In caso di aggiudicazione il contratto è soggetto all'imposta di bollo.
3. Il Comune può revocare la concessione per comprovati motivi di pubblico interesse.
4. Il concessionario decade dall'aggiudicazione qualora, prima dell'avvio del contratto, non si ponga in regola relativamente alla polizza RCT, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
5. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti al contratto, il concessionario dovrà obbligatoriamente (pena la mancata sottoscrizione dell'atto di concessione) costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo complessivo del contratto in contanti con deposito presso la tesoreria dell'Ente o mediante polizza fideiussoria.
6. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito dall'aggiudicatario soltanto alla conclusione del rapporto.

#### ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve provvedere a:

- provvedere alle pratiche SIAE relativamente all'utilizzo di impianti di diffusione sonora o a particolari attività;
- richiedere eventuale deroga al rumore;
- garantire il corretto collegamento con l'Amministrazione Comunale;
- garantire il non utilizzo degli spazi concessi per forme pubblicitarie non autorizzate;
- assicurare ogni altra eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione del servizio, per quanto di competenza del concessionario.

#### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di non ottemperanza ad uno o più obblighi di cui la presente avviso pubblico, il Comune provvederà alla contestazione scritta, fissando un termine perentorio entro il quale il Concessionario dovrà provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della violazione. Qualora il Concessionario non ottemperasse nei termini assegnatogli, il rapporto di concessione potrà intendersi risolto ipso-iure ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Il contratto di concessione potrà inoltre essere risolto di diritto con decadenza automatica dello stesso nel caso:

- a) di cessione dello stesso a terzi non autorizzati;
- b) mancato reintegro della cauzione in caso di escussione totale o parziale;
- c) in cui il comportamento reiterato del concessionario risultasse gravemente pregiudizievole per l'immagine e il decoro dell'Amministrazione comunale.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

**Le offerte potranno essere inviate per posta o recapitate direttamente all'indirizzo in epigrafe**

***entro le ore 11.00 del 16.12.2021,***

**e per essere valide dovranno pervenire in piego sigillato riportante all'esterno la dicitura "Asta pubblica per la concessione in gestione della pista di pattinaggio artificiale piazzale Belvedere di Folgarida di proprietà del Comune di Dimaro-Folgarida".**

**I pieghe che, per qualsiasi ragione, esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, dovessero pervenire a destinazione oltre il termine perentorio sopra indicato, non saranno presi in alcun modo in considerazione (anche se spediti in data anteriore).**

**La gara sarà aggiudicata all'operatore economico che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per il Comune sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento, ai sensi dell'articolo 18 comma 13 della LP 23/90.**

La seduta pubblica di gara si terrà il giorno 16.12.2021 alle ore 12.00, presso la sede del Comune di Dimaro Folgarida, piazza Serra n. 10.

Il responsabile del procedimento assistito dai testimoni, constata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione, all'apertura e alla verifica delle offerte, nonché all'aggiudicazione del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione.

Il predetto plico dovrà contenere:

**Plico A - dichiarazione sostitutiva** di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR 445/00, sottoscritta dal richiedente o dal titolare e/o, legale rappresentante nell'ipotesi di società, attestante:

- 1 – le generalità complete del partecipante, il codice fiscale e la partita IVA e la cittadinanza;
  - 2 - l'indicazione della Camera di Commercio nei cui registri degli esercenti il commercio il richiedente è iscritto, nonché la data, il numero di iscrizione ed il tipo di attività per la quale ha ottenuto l'iscrizione;
  - 3 – l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente se l'offerente è impresa commerciale, con indicazione del numero di iscrizione, nonché le generalità delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta;
  - 4 – di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di non avere presentato una domanda di concordato, né di versare in stato di sospensione dell'attività commerciale e di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
  - 5 – di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
  - 6 – di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa - antimafia;
  - 7 – di aver preso visione dei luoghi, e dell'immobile oggetto della presente gara nonché del contratto e di ritenere l'offerta che produce nel complesso remunerativa;
  - 8 - di accettare l'affidamento alle condizioni tutte del presente bando e del contratto di concessione.
- Ai sensi degli artt. 38 comma 3°, 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 28.12.2000 n. 445, tutte le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere corredate di copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, nei modi e nelle forme di cui all'art. 12 comma 3 D.lgs 17-03-95 n. 157, come sostituito dall'art. 11 del D.lgs 25-02-2000 n. 65.

E' fatta salva la facoltà degli offerenti di includere all'interno della busta direttamente le certificazioni rilasciate dagli enti competenti.

**Plico B - offerta in bollo da € 16,00** sottoscritta dal richiedente o dal titolare e/o legale rappresentante nell'ipotesi di società, recante l'indicazione in cifre ed in lettere dell'ammontare del canone mensile dell'affitto d'azienda, al netto dell'IVA, che il concorrente si impegna a corrispondere.

Non sono ammesse offerte in ribasso.

L'asta sarà tenuta partendo da un prezzo base pari a euro 400,00\*\*-, al netto di IVA, su base annuale, oltre ad eventuali Euro 200,00\*\* per la stagione estiva.

L'offerta economica dovrà essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recante la dicitura "contiene offerta economica".

All'interno della busta non dovrà essere inserito nessun altro documento.

A pena di esclusione, l'offerta presentata da più soggetti dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli offerenti.

A pena di esclusione, qualora la documentazione o l'offerta rechi la firma di persona diversa dal legale rappresentante, dovrà essere allegata copia dell'atto giustificativo dei poteri del sottoscrittore (procura speciale allegata in originale o in copia autentica).

L'Amministrazione non prenderà in considerazione offerte condizionate, generiche o mancanti di alcuni degli elementi richiesti. Formalizzerà comunque l'aggiudicazione se pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e vantaggiosa dall'amministrazione.

Nel caso di discordanza tra importo indicato in cifre e quello in lettere prevarrà il più favorevole per l'Ente.

La presentazione dell'offerta equivarrà a proposta irrevocabile da parte dell'offerente mentre non vincolerà l'Amministrazione; si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida purché ritenuta congrua e vantaggiosa dall'amministrazione.

Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese conseguenti al perfezionamento del contratto di concessione.

Gli interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti al Comune di Dimaro Folgarida all'indirizzo [comune@comune.dimarofolgarida.tn.it](mailto:comune@comune.dimarofolgarida.tn.it), entro il giorno 15.12.2021.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 s'informano gli operatori economici che:

- i dati forniti dai partecipanti saranno trattati con esclusivo riferimento al procedimento e limitatamente alla durata dello stesso;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o Informatico
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di gara;
- il Titolare del trattamento è Il Comune di Dimaro Folgarida;
- il Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale.

Per ulteriori informazioni che si rendano necessarie rivolgersi al responsabile del procedimento, dott. Rino Bevilacqua, tel 0463/974101, in orario di ufficio

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Rino Bevilacqua

**SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO A TERZI DELLA PISTA DI PATTINAGGIO ARTIFICIALE \_\_\_\_\_ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA**

Convenzione fra il Comune di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per la concessione in affitto della pista di pattinaggio artificiale \_\_\_\_\_ di proprietà del Comune di Dimaro Folgarida

In attuazione alla deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge.

L'anno duemilauno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Municipale di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge,

**F R A**

il Comune di .....(C.F. \_\_\_\_\_), che per brevità sarà di seguito denominato "Comune", per il quale interviene il signor \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune di \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,

**E**

la ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), che per brevità sarà di seguito denominata "Affittuaria" per la quale interviene il signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante della stessa, si conviene e si stipula quanto segue.

**ARTICOLO 1**

**- OGGETTO -**

Il Comune concede a \_\_\_\_\_, in affitto per l'esercizio d'impresa della pista di pattinaggio artificiale \_\_\_\_\_ di proprietà del comune di Dimaro Folgarida.

Il Concessionario si impegna a gestire la pista di pattinaggio artificiale del comune di Dimaro Folgarida senza modificarne l'attuale destinazione.

E' fatto divieto al comodatario di procedere a modifiche, migliorie o trasformazioni dei beni dati in concessione, senza il consenso scritto del Comune, il quale, in difetto, potrà pretendere la messa in pristino, a spese del Concessionario, ovvero ritenere le nuove opere senza alcun compenso, salvo quelle espressamente previste all'art. 2.

**ARTICOLO 2**

**- SCOPO -**

Lo scopo della concessione consiste nella gestione della struttura per le finalità commerciali che il Concessionario persegue. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

**ARTICOLO 3**

**- DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE -**

Le parti concordemente dichiarano che compongono l'azienda tutti gli elementi che concorrono a formare l'oggetto della concessione, ivi compreso il locale in cui l'impresa è esercitata.

In particolare, si intendono compresi nel suddetto patrimonio i beni indicati nell'inventario che verrà controfirmato da entrambi i contraenti.

La consegna dei beni avverrà previa stesura di apposito verbale di consegna; l'inventario dei beni avverrà in contraddittorio.

Analogo verbale di consegna dovrà essere redatto al momento della restituzione dei locali al termine del contratto; le eventuali differenze con le consistenze di inventario all'inizio del contratto saranno regolate a norma dell'art. 2561 del Codice Civile.

L'avente causa si impegna ad eseguire le opere di riparazione del campo da pattinaggio e alla sistemazione degli arredi e degli infissi, alla manutenzione ordinaria di quanto oggetto di concessione.

**ARTICOLO 4**

**- GESTIONE E APERTURA DEL PATTINAGGIO -**

1 L'Affittuaria si impegna a rispettare i seguenti periodi minimi di apertura dell'esercizio per ciascun anno: l'apertura stagionale obbligatoria va dal giorno 23/12 fino alla data di chiusura degli impianti da sci e dovrà avvenire senza interruzioni.

L'orario minimo di apertura dell'impianto è concordato con il Concedente

2. Il prezzo del noleggio dei pattini e dell'entrata è concordato con il Concedente

E' fatta salva la possibilità per il gestore di applicare delle tariffe agevolate in particolare per scolaresche e famiglie numerose.

Fermo quanto sopra, i residenti del comune di Dimaro Folgarida hanno diritto ad uno sconto pari al 30%.

3. Il numero massimo di persone che possono accedere alla pista, per ciascun turno, non potrà eccedere il numero massimo possibile nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dall'art. 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931): n. 36.

4. Il concessionario dovrà inoltre garantire il rispetto della normativa anti-Covid.

4. I turni per consentire la rotazione delle persone che accedono alla pista non potranno in ogni caso essere inferiori a 1 ora e 30 minuti.

5. I corrispettivi derivanti dai biglietti di ingresso, comprendenti anche l'eventuale noleggio dei pattini, saranno incassati dal Concessionario.

6. E' facoltà del concessionario prevedere eventuali intrattenimenti e attività di animazione o quant'altro ritenga utile per creare delle attività di richiamo.

Ogni variazione alle predette condizioni di gestione richiede l'autorizzazione scritta da parte del Comune.

L'attività dovrà essere gestita nelle ore serali e notturne in modo da non recare disturbo al riposo dei turisti e dei cittadini.

Parimenti il Concessionario non può recedere o subaffittare l'azienda senza il consenso scritto del Comune.

## **ARTICOLO 5**

### **- DURATA DEL CONTRATTO-**

La concessione di cui trattasi avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla firma del presente atto.

Tutti i crediti ed i debiti sorti nel corso della concessione, ancorché non scaduti alla data di cessazione del contratto, saranno rispettivamente a vantaggio ed a carico del Concessionario.

Al termine del contratto, il Concessionario dovrà liquidare all'eventuale personale dipendente tutte le somme allo stesso spettanti per l'instaurato rapporto di lavoro sollevando l'affittante dalle responsabilità solidali previste dall'art. 2112 del Codice Civile.

Allo scopo di verificare gli adempimenti connessi con le pattuizioni del presente articolo, è consentita all'Amministrazione l'ispezione delle scritture contabili.

## **ARTICOLO 6**

### **- CANONE -**

Le parti convengono che il canone complessivo di aggiudicazione sia determinato in Euro XXXX, che dovranno essere corrisposti entro il XXXX / in tre rate di pari importo entro XXXX.

## **ARTICOLO 7**

### **- OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIA -**

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi:

a) Manutenzione e conservazione della pista di pattinaggio e.

Sono interamente a carico del Concessionario le spese relative al servizio di pulizia della pista di pattinaggio artificiale, della manutenzione ordinaria della medesima pista, dell'impianto elettrico ed idrico necessari per il funzionamento della pista e delle strutture fisse collegate e delle strutture fisse (tipo casette di legno) per la consegna dei pattini e il rimessaggio dei materiali dei locali.

a) Riparazioni.

Eventuali interventi di riparazione sono a carico della Concessionaria; il Comune si sostituirà alla Concessionaria qualora questi non vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essere rimborsato entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riparazione.

In caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato dall'Affittuaria.

b) Danni.

Il comodatario è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per danni causati per sua colpa da fuoriuscite dell'acqua, fughe di gas, ecc., e di ogni altro abuso o trascuratezza nell'utilizzo dei beni oggetto del presente contratto.

c) Conservazione.

E' proibito all'Affittuaria, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, far eseguire mutamenti nei locali ed impianti in essi esistenti, che non consentano in ogni momento il ripristino nello stato originario.

L'esposizione di cartelli, insegne o scritte dovrà avvenire con il permesso del Comune.

d) Poteri di controllo del Comune.

Il Comune ha diritto di controllare la corretta gestione dell'oggetto della Concessione, e, all'uopo, di effettuare sopralluoghi anche a mezzo propri rappresentanti o tecnici incaricati; la Concessionaria si obbliga a lasciar visitare i locali ad addetti appositamente delegati dal Comune nei giorni di apertura, agevolando ogni intervento allo scopo di constatare lo stato e il modo d'uso dei beni.

e) Assicurazione.

Al Concessionario è fatto carico di sottoscrivere adeguata polizza di assicurazione che copra i rischi inerenti alla propria attività e di eventuali danni a mobili ed attrezzature esistenti nei locali ed oggetto del presente contratto, assumendo a proprio carico ogni conseguente responsabilità civile e/o penale.

A tale scopo il Concessionario sarà tenuto, prima della stipula del contratto e comunque prima di intraprendere l'esecuzione dello stesso, a dimostrare di essere in possesso di idonea assicurazione a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi, compresa l'Amministrazione Comunale, nell'esecuzione del servizio che dovrà contenere al minimo:

- Massimale minimo R.C.T. di euro 5.000.000,00 unico per sinistro e per anno, per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, per danni a cose anche appartenenti a più persone;
- Massimale minimo R.C.O. di Euro 5.000.000,00 unico.

3. L'esistenza di tale polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.

f) Personale.

Con riferimento al personale impiegato, il Concessionario si farà carico degli oneri di assicurazione, oltre che di ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contrattualistica del lavoro.

g) Altri oneri del Concessionario.

E' a carico del Concessionario la pulizia della superficie esterna agli edifici, oltre ad ogni tipologia di utenza; sono a carico del Concessionario tutti gli eventuali ulteriori acquisti di attrezzatura per l'esercizio dell'attività.

## **ARTICOLO 8**

### **- OBBLIGHI DEL LOCATORE -**

Il Comune si impegna, in qualità di locatore proprietario della pista di pattinaggio artificiale, alla stipulazione del contratto di assicurazione contro incendi e responsabilità civile contro terzi.

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria del compendio.

## **ARTICOLO 9**

### **- SUBAFFITTO E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO**

Il Concessionario non potrà sub-affittare/subconcedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente senza apposita formale autorizzazione del Comune.



Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni dello stato del terreno e degli impianti, oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale del Comune. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità od omologazione dell'impianto, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

#### **ARTICOLO 10**

##### **- CAUSE DI RISOLUZIONE -**

La risoluzione del contratto avrà luogo prima della naturale scadenza nei seguenti casi:

- mancato pagamento dei canoni nei termini pattuiti all'art. 6;
- il mancato adempimento, da parte del Concessionario, anche di una sola delle obbligazioni da lui assunte col presente contratto.

#### **ARTICOLO 11**

##### **- DEPOSITO CAUZIONALE E FIDEJUSSIONE -**

L'Affittuaria versa, quale deposito cauzionale, un importo pari a Euro **XXXX** e ciò a garanzia degli obblighi contrattuali tutti assunti, il deposito potrà esser costituito altresì con versamento in contanti.

La fidejussione perderà efficacia al 90° (novantesimo) giorno dalla cessazione del rapporto di affittanza, termine entro il quale il Comune si impegna ad espletare la verifica dello stato dei locali e dei beni oggetto del contratto.

#### **ARTICOLO 12**

##### **- VERBALE DI CONSEGNA -**

La consegna del compendio avverrà previa stesura di apposito verbale di consegna, redatto in duplice originale e sottoscritto da entrambe le parti contraenti. Il verbale di consegna è accompagnato dall'inventario completo dei beni con stato descrittivo dei locali.

Analogo verbale di consegna dovrà essere redatto al momento della restituzione per fine concessione o per qualsiasi altra ragione.

Il Concessionario si impegna, al momento della scadenza del contratto o al verificarsi di una delle cause di risoluzione, alla restituzione del patrimonio aziendale comprensivo di ogni materiale di consumo (gasolio, gas, altri combustibili e materiale deperibile) nei quantitativi di cui al verbale di consegna.